



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela Pellingra Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1507/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

MIGLIORINO GUGLIELMO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40

opponente

contro

COMUNE DI TRABIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione G.M. n. 134 del 2016 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Intile, C.F. NTLCRN74H50B315C, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato nella piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 14/A presso lo studio dell'Avv. Salvatore Todaro


opposto e opponente incidentale

Conclusioni delle parti:

Per l'Ing. Guglielmo Migliorino:

Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, Dichiarare nullo e/o annullare e/o riformare l'impugnato lodo nella parte in cui, nonostante sia stata accertata la mancata messa a gara dei lavori, fatto in nessun caso imputabile al professionista, ne rigetta la richiesta di pagamento degli onorari per tutta l'attività progettuale svolta, preliminare, definitiva ed esecutiva, sul presupposto automatico esonero dell'Amministrazione per





mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 19 del disciplinare; In subordine, dichiarare nullo e/o annullare e/o riformare l'impugnato lodo nella parte in cui ha escluso il diritto del professionista agli onorari per l'attività di progettazione preliminare e definitiva sul presupposto erroneo: ora, nella tardività della domanda, nonostante la domanda fosse già contenuta nel petitum di cui all'atto introduttivo del giudizio arbitrale; ora, dell'automatico esonero dell'Amministrazione per mancata presentazione della polizza assicurativa, relativamente alla progettazione preliminare e definitiva, nonostante che l'art. 19 del disciplinare d'incarico connetta, letteralmente la previsione della polizza di responsabilità civile e professionale unicamente all'approvazione del progetto esecutivo, mentre nessun riferimento è fatto alla progettazione preliminare e definitiva ed, in ogni caso, nonostante sia stata accertata la mancata messa a gara dei lavori; Dichiarare nullo e/o annullare, e/o riformare l'impugnato lodo nella parte in cui non ha compreso tra le spese oggetto di compensazione le spese e gli onorari di giudizio del Comune di Trabia (per € 3.000,00). Per l'effetto: accogliere le domande proposte dall'Ing. Migliorino innanzi agli arbitri; - condannare il Comune di Trabia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare all'ing. Migliorino la somma di € 56.332,29, (comprensivi di contributo integrativo Inarcassa, dell'IVA, della tassa dell'Ordine ed al netto della R.A.), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 28 gennaio 2009 (300° giorno successivo al ricevimento in data 29 dicembre 2008 della richiesta del 18 dicembre 2008 per tutta l'attività progettuale svolta, preliminare definitiva ed esecutiva. In subordine, condannare il Comune di Trabia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare all'ing. Migliorino la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per l'attività di progettazione preliminare e definitiva (€ 4.213,04 + € 17.378,81 + 10.269,30 + 2.760,99 + l'aumento percentuale del 29,74% sulla sommatoria a titolo di "conglobamento spese": € 10.296,62), comprensiva di contributo integrativo Inarcassa, dell'IVA, della tassa dell'Ordine ed al netto della R.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 28 gennaio 2009 (30° giorno successivo al ricevimento in data 29 dicembre 2008 della richiesta del 18 dicembre 2008). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio arbitrale e del presente giudizio.

Conclusioni per il Comune di Trabia



Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Rigettare l'appello proposto dall'Ing. Guglielmo Migliorino contro l'impugnato lodo, perché infondato in fatto ed in diritto; In accoglimento dell'eccezione riproposta dal Comune di Trabia in sede di appello: Ritenere e dichiarare la nullità della delibera di G.M. di Trabia n. 245 del 13.12.2005; Ritenere e dichiarare nei confronti del Comune di Trabia la nullità e/o l'inefficacia del conferimento dell'incarico all'Ing. Guglielmo Migliorino, nonché del relativo disciplinare di incarico e che, in ogni caso, gli stessi non sono vincolanti per il comune; Condannare l'Ing. Guglielmo Migliorino al pagamento delle spese, competenze ed onorari relativi al giudizio arbitrale e al presente giudizio.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con lodo sottoscritto il 28 dicembre 2015, il Collegio Arbitrale respinse la domanda proposta dall'Ing. GUGLIELMO MIGLIORINO di condanna del Comune di Trabia al pagamento delle spese e degli onorari professionali (quantificati complessivamente in € 56.332,29, come da parcella n. 22/2008) per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, svolta in relazione ai lavori di "Ampliamento del porto turistico in San Nicola l'Arena", in virtù dell'incarico conferitogli con la delibera di Giunta Municipale n. 245 del 20 dicembre 2005.

Il Collegio Arbitrale - rigettata preliminarmente l'eccezione avanzata dal Comune di Trabia di nullità della delibera di incarico n. 245 cit. per carenza di copertura finanziaria - ritenne che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, L. n. 109/1994 e dell'omologo art. 19 del Disciplinare d'incarico, l'Amministrazione fosse esonerata dal pagamento della parcella professionale poiché il progettista, al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, era sprovvisto della polizza assicurativa della responsabilità civile professionale. Rilevò il Collegio arbitrale, che non solo il professionista non aveva fornito la prova di aver presentato all'Amministrazione la menzionata polizza, ma anzi aveva ammesso di non esserne mai stato in possesso, cosicché del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza – invocata dal professionista – per la quale il Comune non aveva proceduto all'appalto dei lavori progettati, in quanto decaduto dal relativo finanziamento regionale per non aver rispettato i tempi e le procedure ivi stabilite per l'affidamento dei lavori.

Il Collegio ritenne, infine, tardiva la domanda subordinata, proposta dal professionista nella memoria conclusionale e in quella di replica, volta ad ottenere il pagamento della sola




progettazione preliminare e definitiva. La domanda, oltre che tardiva, è stata ritenuta comunque infondata, ancora una volta in ragione della mancanza della polizza assicurativa di cui all'art. 30, c. 5 L. n. 109 cit. e dell'art. 19 del disciplinare di incarico.

Con atto di citazione dell'8 luglio 2016, il professionista in epigrafe ha impugnato di nullità il predetto lodo per violazione dell'art. 30, c. 5, L. n. 109/1994 e ha chiesto, in via principale, che l'ente civico fosse condannato al pagamento degli onorari dell'attività progettuale preliminare, definitiva ed esecutiva, regolarmente svolta e approvata dall'ente in parola.

Ha invero rilevato l'Ing. MIGLIORINO che la *ratio* dell'art. 30, c. 5, L. n. 109/1994 - e dell'analogo art. 19 del disciplinare di incarico - che prevede la necessità della garanzia assicurativa al momento della approvazione della progettazione esecutiva, consiste nel tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti da errori di progettazione che dovessero manifestarsi in fase di esecuzione dei lavori. E poiché nel caso di specie i lavori non erano mai stati appaltati dal Comune (per ragioni imputabili esclusivamente all'ente locale che era decaduto dal finanziamento regionale per non avere concluso nei tempi previsti la procedura di affidamento dei lavori) l'assicurazione, seppure prestata, non avrebbe avuto alcuna utilità per l'ente locale, cosicché il rifiuto del Comune di Trabia di corrispondere gli onorari in ragione della mancanza della polizza assicurativa avrebbe integrato un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, anzi, esercizio abusivo del diritto. E ciò tanto più in ragione del fatto che il Comune, prima di costituirsi dinanzi il Collegio arbitrale, non aveva mai richiesto al professionista la presentazione della polizza assicurativa. Ha quindi chiesto l'appellante la "disattivazione dell'automatismo disegnato nell'art. 19 del disciplinare", unica soluzione correttiva dell'abusivo esercizio delle prerogative contrattuali da parte dell'amministrazione.

In subordine, il professionista ha chiesto il pagamento delle sole due fasi di progettazione preliminare e definitiva, domanda che il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva, atteso che la stessa doveva invece ritenersi compresa nella più ampia domanda formulata in via principale di pagamento di tutte le fasi progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva). Ha rilevato in proposito il professionista che l'art. 30, comma 5 della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui rende obbligatoria la presentazione di una polizza assicurativa, fa unicamente riferimento al livello della progettazione esecutiva.





Il professionista ha infine opposto il capo del lodo con il quale il Collegio ha liquidato le spese di lite, ponendole a carico dello stesso, ad eccezione di quelle di CTU che sono state invece compensate tra le parti, lamentandone la nullità per violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 31 ottobre 2016, si è costituito il Comune di Trabia, che, dopo aver chiesto il rigetto dell'impugnazione della quale ha variamente dedotto l'infondatezza, ha altresì impugnato il lodo di nullità ex art. 829 c.c. con riferimento all'art. 191 T.U.E.L, per aver rigettato l'eccezione di nullità della delibera di incarico n. 245/ 2005 per mancanza dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio comunale e ritenuto sufficiente, ai fini della copertura finanziaria dell'incarico professionale, l'indicazione del progetto regionale di finanziamento al quale l'opera da progettarsi era stata ammessa.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020, il procedimento è stato assunto in deliberazione in data **6 aprile 2022**, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Occorre premettere che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nella formulazione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie di causa, non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma al cosiddetto **giudizio rescindente**, che consiste nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*. Solo se il giudizio rescindente si conclude con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile a norma dell'art. 830 c.p.c. il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo **giudizio rescissorio**. La S.C. ha inoltre chiarito che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c. (*ex multis* Cass. sent. n. 3383/2004).





Nel caso di specie, il professionista ha censurato il lodo di nullità per violazione dell'art. 30, c. 5, cit., argomentando, **in via principale**, che erroneamente il Collegio arbitrale avrebbe ritenuto legittima l'eccezione di inadempimento opposta dall'ente civico al professionista (non munito di polizza assicurativa) a giustificazione del mancato pagamento di tutti i tre livelli di progettazione eseguita (preliminare, definitiva ed esecutiva) e, **in via subordinata**, che comunque l'eccezione non era opponibile in riferimento ai primi due livelli di progettazione (ossia quello preliminare e quello definitivo) per i quali la norma citata non prescrive che il professionista debba essere munito di polizza assicurativa al fine di poter ricevere il pagamento.

Il Collegio, come anticipato, ha rigettato entrambe le domande ritenendo che l'ente civico si era avvalso dell'eccezione di inadempimento per sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo vantato dal professionista legittimamente opponendo che quest'ultimo non aveva mai stipulato (fatto pacifico) la polizza assicurativa della responsabilità civile professionale. La domanda formulata in via subordinata dal professionista (relativa al pagamento delle prime fasi di progettazione, quella preliminare e definitiva) è stata ritenuta, oltre che infondata nel merito, anche tardiva perché formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

L'impugnazione è fondata nei limiti di cui alle seguenti motivazioni, con conseguente parziale nullità del lodo per cui è causa.

Giova innanzi tutto ricordare che a mente **dell'art. 30, c. 5, L. n. 109/1994**, nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, *“Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500*





mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale”.

La norma, interpretata alla luce dei criteri di cui all’art. 12 delle preleggi, sancisce obbligo del professionista incaricato della progettazione esecutiva di munirsi di una polizza di responsabilità civile e di presentarla al momento della approvazione del suddetto progetto (appunto, esecutivo) da parte della pubblica amministrazione committente.

Non può quindi revocarsi in dubbio che l’obbligo di munirsi della polizza assicurativa sorge in capo al professionista al momento della approvazione del progetto esecutivo, condizionando, come detto, il diritto al pagamento della parcella.

Tale ultima precisazione è senz’altro idonea ad escludere che la p.a. appaltante che, a seguito della approvazione del progetto esecutivo, non proceda all’appalto dei lavori oggetto di progettazione decada, per ciò solo, dalla “esenzione” dal pagamento della parcella concessa, invece, dall’ultimo comma della norma in commento tutte le volte in cui il professionista non sia munito di polizza. Il legislatore non ha infatti collegato l’obbligo del professionista di munirsi di polizza assicurativa alla stipula da parte della p.a. del contratto di appalto per l’affidamento dei lavori oggetto di progettazione: l’obbligo in parola sorge, piuttosto, al momento dell’approvazione del progetto esecutivo. L’amministrazione resta quindi libera di appaltare i lavori o meno e di procedervi nei tempi e modi ritenuti maggiormente corrispondenti all’interesse pubblico (per esempio, all’esito del reperimento di un finanziamento pubblico o privato), fermo restando l’obbligo del professionista di munirsi di una polizza di responsabilità civile al momento dell’approvazione del progetto esecutivo.

Ancora, in merito alla domanda formulata in via subordinata - da ritenersi compresa in quella principale e come tale tempestivamente azionata - deve rilevarsi che poiché, come anticipato, l’obbligo in parola sorge esclusivamente al momento della approvazione della progettazione esecutiva, il professionista che presenti per l’approvazione le precedenti fasi di progettazione (preliminare e definitiva) non è tenuto a munirsi di polizza assicurativa, né l’amministrazione può ritenersi “esentata” dal pagamento della parcella nel caso in cui il professionista sia sprovvisto.





Il lodo sottoscritto dal Collegio arbitrare il 28 dicembre 2015, impugnato nel presente giudizio, deve, quindi, essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 30, L. n. 109/1994, nella parte in cui rigetta la domanda di accertamento del diritto dell'Ing. Migliorino al pagamento della parcella per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di ampliamento del porto turistico in San Nicola l'Arena.

Infondata è invece l'impugnazione del capo del lodo con il quale sono state poste a carico dell'Ing. Migliorino le spese di lite, eccetto quelle di CTU, invece compensate, dovendo ritenersi la regolamentazione delle spese di lite adottata dal Collegio arbitrale conforme al principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.

Dichiarata la nullità del lodo nella (sola) parte in cui è stata rigettata la domanda formulata dal professionista in via subordinata, deve ora procedersi, a norma dell'art. 830 c.p.c., all'esame nel merito della stessa, che tuttavia non può essere accolta.

Ed invero, il Comune di Trabia ha in questa sede riproposto l'eccezione di nullità della delibera di incarico professionale n. 245/2005 per violazione dell'art. 191 T.U.E.L., ossia per mancanza di copertura finanziaria sul bilancio del Comune stesso.

Ha in particolare lamentato l'ente civico che erroneamente l'Ufficio Ragioneria aveva ritenuto sussistente la copertura finanziaria della spesa in parola in quanto inserita nella graduatoria di assegnazione dei fondi comunitari approvata con D.P.R. 152/2004, registrato alla Corte dei conti n° 1 F38 del 6 agosto 2004.

Giova allora ricordare che ai sensi dell'**art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, *“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i*



dati non gli vengano comunicati. ... 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. ...”.

Orbene, **nel caso di specie** la Ragioneria comunale ha espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico professionale in parola poiché il progetto era *“inserito nel P.F. di cui al PIOS 25 facente parte della misura 4.20 il cui finanziamento è stato ammesso con D.P.R. n. 152/2004 e registrato alla Corte dei Conti al n. 1F38 del 6.8.2004. Con obbligo di reperimento delle somme nel bilancio comunale nel caso di revoca dello stesso”*, cosicché l'incarico professionale non sarebbe gravato sul bilancio comunale bensì su quello regionale.

E tuttavia secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il divieto, per i Comuni, in base all'**art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico; anche in tali ipotesi resta infatti ferma la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno (*ex multis* Cass. SS.UU. sent. n. 26657 del 18 dicembre 2014: “il problema dell'incidenza della clausola che qui ci occupa (c.d. di copertura finanziaria) sulle modalità procedurali di cui all'art. 23 cit. si pone, per così dire, “a monte” rispetto alla fase dell'esecuzione del contratto, nel cui ambito si colloca, invece, la ritenuta responsabilità; esso attiene, cioè, alla genesi del contratto, quale fonte degli obblighi la cui violazione è stata lamentata dai professionisti e dalla cui valida costituzione non può, dunque, prescindere. 6.2. Più in generale, nella soluzione della questione, è indifferente la circostanza, verificabile solo ex post, che il finanziamento venga concesso o meno. Soprattutto non può condividersi la convinzione - implicita nell'assunto che la clausola c.d. di copertura finanziaria sia addirittura “imposta” dalla norma di cui all'art. 23 (così Cass. n. 9642 del 2010 cit.) - che la necessità della preventiva approvazione dell'opera da parte dell'ente finanziatore comporti quale ineludibile conseguenza la posticipazione delle modalità procedimentale imposte dalla stessa norma. Invero il punto nodale della questione




si coglie non solo (o non tanto) nella considerazione del rischio che l'importo di spesa risulti determinato successivamente all'espletamento dell'attività professionale ..., ma anche, se non soprattutto, nel rilievo che l'obbligazione di pagamento, sia pure condizionata, è obbligazione propria del Comune, che non può non trovare riscontro, come tale, nel bilancio dello stesso ente. A tali effetti - sebbene non abbia affrontato ex professo lo specifico problema che qui interessa - coglie nel segno la già cit. sentenza n. 8189 del 2003, laddove rileva che la circostanza che la copertura finanziaria del progetto sia assicurata dal finanziamento stanziato in bilancio da un altro ente è irrilevante; e ciò avuto riguardo all'estraneità dell'ente finanziatore al contratto (nella specie) di opera professionale dedotto in causa, all'azionabilità del credito del professionista direttamente nei confronti del Comune e all'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, con la conseguente necessità per ciascuno di essi, e specificamente per quello che ha assunto l'obbligazione contrattuale, di verificare le compatibilità e rispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge. Occorre, dunque, distinguere il **rapporto di finanziamento**, che intercorre tra l'ente finanziatore e il Comune che riceve il beneficio, dall'**impegno di spesa** richiesto dal contratto d'opera professionale, che è impegno proprio del Comune e non già dell'ente finanziatore, con la conseguenza che esso deve risultare necessariamente nel bilancio comunale.”).

Deve quindi dichiararsi la nullità sia della delibera n. 245/2005, per non essere stato indicato il capitolo di bilancio dell'Ente comunale sul quale sarebbe dovuta gravare la spesa relativa all'incarico professionale per cui è causa, sia del successivo disciplinare di incarico intervenuto tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Sent., 19/12/2019, n. 33768; Cass. civ. Sez. II Sent., 11/06/2018, n. 15050, che ha peraltro precisato che **tale nullità è rilevabile d'ufficio** anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative) ed essere quindi rigettata l'azione contrattuale proposta dall'Ing. MIGLIORINO nei confronti del COMUNE DI TRABIA.

Le spese di lite del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'impugnante e sono liquidate come in parte dispositiva.

P.Q.M.





La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da MIGLIORINO GUGLIELMO nei confronti del COMUNE DI TRABIA, dichiara la nullità del lodo reso in data 28 dicembre 2015 per violazione dell'art. 30, L. n. 109/1994, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di accertamento del diritto al compenso professionale di MIGLIORINO GUGLIELMO per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di "*Ampliamento del porto turistico in San Nicola l'Arena*", resa in favore del COMUNE DI TRABIA e da questo approvata.

Decidendo nel merito, dichiara la nullità della delibera di incarico n. 245/2005 e rigetta la domanda formulata da MIGLIORINO GUGLIELMO di condanna del COMUNE DI TRABIA al pagamento del compenso professionale per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di *Ampliamento del porto turistico in San Nicola l'Arena*".

Condanna MIGLIORINO GUGLIELMO alla rifusione delle spese di lite del giudizio, liquidate in € 3.310,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di Appello del 12 luglio 2022.

Il Consigliere estensore

Donatella Draetta

Il Presidente

Daniela Pellingra

Arbitrato in Italia

